



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 148/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario relatore
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione

n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Crescentino (VC)**, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 149/2011;

Vista l'ordinanza n. 43 del 5 settembre 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udito il relatore, Referendario dott. Massimiliano Carnia,

PREMESSO

L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato o entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

La relazione risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*.

Tale documento costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, da cui si prende atto della reale situazione dell'ente; infatti, la comunità locale, nell'esercitare il diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta del suo stato finanziario. L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Alla luce di tali finalità, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

La relazione è certificata dall'organo di revisione dell'ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione; nei 3 giorni successivi, questa e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo.

Per garantire gli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, è previsto che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale degli enti entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo. Tutti gli adempimenti (redazione, certificazione, invio alla Corte e pubblicazione sul sito istituzionale), in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione sia redatta e pubblicata nei termini per consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

A riguardo la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che *"la normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata"* e ha sottolineato che *"la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica e il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni"*.

Le richiamate finalità giustificano il rigido iter procedimentale, articolato in precise scadenze,

il cui mancato rispetto compromette la possibilità per gli elettori di avere un quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte nella successiva competizione elettorale. Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sono inoltre previste, al comma 6 della medesima disposizione, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione della relazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Comune di Crescentino (VC), figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dell'8 e 9 giugno 2024, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, con conseguente obbligo di presentare la relazione di fine mandato secondo *l'iter* procedimentale e le tempistiche di legge.

Sotto il profilo degli adempimenti temporali di cui all'art. 4 co. 2 del D. Lgs. n. 149/2011, il Collegio rileva che il Comune di Crescentino (VC) non ha rispettato gli adempimenti di sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato.

Difatti dai controlli effettuati è emerso che la relazione di fine mandato è stata sottoscritta in data 10 aprile 2024 e certificata in data 20 aprile 2024 oltre i termini di legge fissati rispettivamente in data 28 marzo 2024 e 12 aprile 2024; la trasmissione alla Sezione è avvenuta in data 22 aprile 2024 anziché in data 15 aprile 2024; la pubblicazione è avvenuta in data 23 aprile 2024 anziché in data 19 aprile 2024.

Questa Corte rileva pertanto che l'intera scansione procedimentale si è svolta oltre i termini di legge, e che pertanto la relazione di fine mandato è stata pubblicata tardivamente sul sito istituzionale

Con nota istruttoria dell'11 giugno 2024 prot. n 5497 si è quindi reso noto all'ente il mancato rispetto dei termini di legge, dal momento che *"il sindaco protempore risulterebbe eletto il 27 maggio 2019 e che il mandato è giunto a naturale scadenza"*.

Invitato a relazionare sul punto l'ente, con nota del 14 giugno 2024, ha fornito riscontro riferendo che *"per mero errore interpretativo della norma, si è considerata quale data per la naturale scadenza del mandato elettorale non il 27 maggio 2024, bensì la data di convocazione dei comizi elettorali tenutisi il 9 giugno 2024. Conseguentemente, tutti i termini di certificazione, trasmissione e pubblicazione hanno rispettato la consecutio temporum del 10 aprile 2024"*

Sul punto il Collegio ritiene non esaustiva la precisazione istruttoria fornita dall'ente. Infatti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 149/2011, *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del*

mandato” ; mentre ai sensi dell’inciso iniziale del comma 3 del medesimo articolo “In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni”.

Ne deriva che, all’infuori della fattispecie di scioglimento anticipato (in cui però non versa l’ente), la relazione doveva essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato elettivo (27 marzo 2024), avvenuta cinque anni dopo la proclamazione degli eletti (27 marzo 2019). Sul punto, sebbene il T.U.E.L. non contenga per il Sindaco una previsione analoga a quella dell’art. 38 (che per i consiglieri prevede l’entrata in carica «*all’atto della proclamazione*»), un’interpretazione logico sistematica della normativa di riferimento impone di ritenere che l’organo monocratico si insedi anch’esso immediatamente, per effetto della proclamazione consacrata nell’apposito verbale dell’ufficio elettorale, alla stessa stregua di quanto accade per consiglieri comunali e provinciali e che, quindi, nel medesimo istante, cessi il mandato dei loro predecessori. (cfr in senso conforme Corte conti, SSRR spec. comp., sent. n. 5/2021/EL e n. 6/2015/EL; *id.*, Sez. Aut., Del. n. 15/2016/QMIG; Cons. Stato, Sez. V, sent. 31 luglio 2006, n. 4694). La data di inizio mandato, pertanto, anche per il Sindaco uscente ha coinciso con la data della proclamazione, effettuata dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, ai sensi del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, «Testo unico delle 7 leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali».

Ciò chiarito, il Collegio non può esimersi dal rilevare come la tardiva pubblicazione della relazione costituisca presupposto oggettivo per l’attivazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 4, comma 6, D.lgs. n. 149/2011 a tenore del quale *“In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’ indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.*

Per quanto concerne le modalità attuative della sanzione *de qua*, conformemente ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie nella già menzionata deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, l’applicazione dell’eventuale sanzione pecuniaria è rimessa esclusivamente all’ente locale e, in particolare, agli uffici del comune appositamente preposti alla liquidazione delle competenze, cui spetterà pertanto di valutare la concreta comminazione della sanzione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

la tardiva pubblicazione della relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 sul sito istituzionale dell'Ente,

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 9 settembre 2024.

Il Relatore

Dott. Massimiliano CARNIA

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in segreteria l'**11 settembre 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese